



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 22/03/2021

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Fondo di tesoreria Inps

Indicazioni operative su come e quando versare il contributo al Fondo di tesoreria Inps. Ecco come fare

I datori di lavoro del settore privato che hanno alle proprie dipendenze un organico al di sopra dei 50 dipendenti, sono tenuti a versare al «**Fondo di tesoreria Inps**» un contributo pari alla Tfr (Trattamento di fine rapporto) maturato da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Ma come si calcola il computo dei 50 dipendenti al di sopra del quale scatta il predetto contributo? Quali sono i lavoratori che rilevano ai fini del computo? Le aziende in attività in data antecedente al 1° gennaio 2007 sono interessate dal versamento del contributo? E in caso affermativo, come si calcola il limite dimensionale? Facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio

Soggetti interessati

Affinché scatti il contributo al Fondo di Tesoreria Inps, il datore di lavoro del settore privato deve avere alle proprie dipendenze almeno 50 addetti. A tale proposito il DM 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 della legge su menzionata, precisa che nel predetto limite devono essere computati **tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato** a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro.

Pertanto ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato, inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro, somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del predetto limite dimensionale.

Fanno eccezione i lavoratori con **contratto di lavoro a tempo parziale**, che sono computati in proporzione. Sono altresì **computati** nel limite dimensionale: i soci di cooperative con rapporto di





lavoro subordinato. I **lavoratori “somministrati”** sono computati in capo all’impresa di somministrazione e, pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice. Mentre i **lavoratori distaccati** all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori assenti (qualunque sia la causa che li ha allontanati dal posto di lavoro), è necessario computarli nel limite, a meno che in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso sarà computato quest’ultimo.

Soggetti esclusi dal computo

Restano fuori dal computo del limite dimensionale:

- i lavoratori a domicilio;
- gli impiegati, i quadri ed i dirigenti del settore agricolo (assicurati per il TFR presso l’ENPAIA);
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori per i quali i Ccnl prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di Tfr;
- i lavoratori per i quali i Ccnl prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi;
- i lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento;
- i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi.

Rimangono esclusi dal limite delle 50 unità anche:

- i lavoratori assicurati presso il «Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici»;
- e i lavoratori iscritti al «Fondo delle abolite imposte di consumo».





Calcolo del computo in caso di operazioni societarie

Particolare è il caso in cui i lavoratori sono coinvolti in operazioni societarie, quali acquisizione di ramo d'azienda, incorporazione, fusione, ecc. le opzioni sono le seguenti:

- qualora si verifica un'operazione societaria, effettuata da datori di lavoro obbligati al versamento del contributo, mediante il passaggio di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro non assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto al versamento del contributo anche per tale personale a partire dal periodo di paga in corso alla data dell'acquisizione del dipendente;
- laddove invece dall'operazione societaria si realizzi il passaggio presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in esame di personale in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato allo stesso obbligo, il nuovo datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare il versamento del contributo limitatamente a tale personale.

Calcolo del computo in caso di personale estero

Con riferimento ai lavoratori occupati all'estero, l'Inps ricorda che se il Tfr viene comunque accantonato presso il datore di lavoro, essi sono comunque assoggettati all'obbligo contributivo in questione.

Da notare che non costituiscono Tfr:

- le indennità di fine mandato previste per gli amministratori locali;
- e le eventuali indennità di fine carica, comunque denominate, attribuite ai lavoratori dipendenti in aspettativa.

A contrario, rientrano nell'ambito del Tfr le quote di accantonamento per il Tfr alle quali i lavoratori abbiano comunque diritto durante i periodi di aspettativa fruiti ai sensi delle stesse norme.

Datori di lavoro interessati

Come già anticipato, l'obbligo insorge esclusivamente per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei dati di lavoro domestico. Affinché gli interessati vengano meglio identificati, la norma prevede due requisiti specifici:

- **appartenenza al settore privato del datore di lavoro.** Si tratta, in particolare, di tutti gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale, nonché gli Enti cui sia





stata conferita la natura giuridica di «ente pubblico economico» e con riferimento agli stessi dipendenti. Restano fuori dall'obbligo, quindi, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- **limite dimensionale del datore di lavoro.** È necessario che il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Decorrenza dell'obbligo

Per quanto concerne l'insorgenza dell'obbligo contributivo, la legge distingue sostanzialmente due momenti fondamentali:

1. lavoratori che hanno un rapporto di lavoro già in essere alla data del 31 dicembre 2006;
2. lavoratori che iniziano un rapporto di lavoro dal 31 dicembre 2006.

Concentrandoci, in particolare, sulla seconda fattispecie, i lavoratori sono tenuti a decidere, **entro sei mesi dalla data di assunzione**, se mantenere in tutto o in parte il proprio Tfr. In tal caso, il datore di lavoro versa in tutto o in parte il contributo al predetto Fondo di Tesoreria, a partire **dal mese successivo alla consegna** da parte del lavoratore del modello **TFR2**.

Modalità di erogazione del Tfr

Ma come verrà erogato il Tfr in caso di versamento del contributo presso il Fondo di tesoreria Inps. In tali casi, l'Inps ci fa sapere che il Tfr verrà garantito ai lavoratori con le consuete modalità finora previste dalla legge **[2]**

Pertanto, il Tfr continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all'importo globale della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell'anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (Istat).

Liquidazione anticipazione

Per quanto concerne le anticipazioni del Tfr, esse sono calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore, sommando la quota parte di pertinenza del datore di lavoro con quella spettante al Fondo. Le anticipazioni sono erogate direttamente dal datore di lavoro.





Si ricorda, a tal proposito, che possono essere chiesti anticipi soltanto da chi ha almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, e in misura non superiore al 70% cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. È necessario, inoltre, che la richiesta sia giustificata da uno dei seguenti casi:

- eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

È chiaro che i contratti collettivi nazionali del lavoro o patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore.

Limite dimensionale

Per quanto concerne il limite dimensionale, il calcolo si differenzia:

1. per le **aziende in attività al 31 dicembre 2006**;
2. per le **aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006**.

Nel primo caso, si prende a riferimento la **media annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006**. Pertanto, eventuali modifiche che dovessero successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell'obbligo al versamento, sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nel secondo caso, invece, ossia per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, si prenderà a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività.

Sulla base di quanto appena specificato, e considerato che l'azienda in questione ha iniziato l'attività prima del 31 dicembre 2006, è **necessario prendere a riferimento e calcolare la dimensione aziendale dell'anno 2006**.

Due sono gli scenari possibili:

- se dal calcolo emerge una **dimensione aziendale inferiore alle 50 unità**, l'azienda non dovrà versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS anche se negli anni successivi dovesse superare tale limite;





S T U D I O B A L D I

pag. n°6/6

- se dal calcolo emerge, invece, una **dimensione aziendale pari o superiore alle 50 unità**, l'azienda è tenuta a versare il contributo al Fondo di Tesoreria INPS anche se negli anni successivi il numero delle unità dovesse ridursi al di sotto delle 50 unità.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

